

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VALSECCHI Pasquale, TORELLI, GATTO Eugenio, ZONCA, CAGNASSO, BALDINI e COPPOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1968

Norme modificative ed integrative della legge 19 luglio 1962, n. 959, concernente la revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge n. 959 del 19 luglio 1962, pubblicata nel supplemento *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 30 luglio 1962, avente per oggetto « Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria », è stato istituito il ruolo dei contabili doganali.

Per effetto di detta legge tutti i posti previsti per i contabili doganali sono stati conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane con qualifica non inferiore ad ufficiale, in possesso di titolo di studio per l'ammissione al concorso a vice-ispettore di dogana o dei requisiti relativi all'articolo 33 della legge medesima.

Ad avvenuto conferimento dei posti di cui trattasi, i contabili doganali inquadrati nel nuovo ruolo nelle qualifiche inferiori a quella di primo contabile, vengono a trovarsi nelle condizioni di dover assolvere all'obbligo di un esame di concorso per la promozione alla qualifica di primo contabile (ex grado ottavo), secondo quanto è

previsto dalle norme nell'avanzamento dei funzionari attualmente appartenenti alle carriere di concetto della pubblica Amministrazione.

È evidente, come in prosieguo dimostreremo meglio, il danno che ne deriva ai funzionari interessati, i quali, dopo decine e decine di anni in attesa per ottenere il riconoscimento delle funzioni esercitate come funzioni proprie della carriera di concetto, vedono frustrato il beneficio dovendo quasi tutti, sottoporsi all'esame di sbarramento.

E ciò perchè la legge istitutiva del nuovo ruolo di concetto non prevede le norme transitorie, sempre contemplate in provvedimenti legislativi del genere, mediante le quali possono essere salvaguardate le legittime aspirazioni dei funzionari in ordine alle posizioni gerarchiche, alle anzianità di servizio ed alle funzioni svolte, alla armonia degli obblighi del nuovo ruolo con quelli già svolti nel ruolo di provenienza.

Per sanare il disagio venutosi a creare nella categoria, viene presentata alla vostra

approvazione il presente disegno di legge il quale tende ad integrare la predetta legge n. 959 con una norma transitoria che concede la deroga all'obbligo degli esami di sbarramento per tutti i funzionari inquadrati nel ruolo dei contabili doganali, in occasione della prima applicazione della legge stessa.

Il provvedimento appare giusto e soddisfa tutto il personale, forte di 168 unità, designato dal Consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze per l'inquadramento nell'istituito ruolo di concetto.

A sostegno morale di quanto si propone al Parlamento, si sottolinea brevemente che coloro che verranno a beneficiare della legge, se approvata, provengono dal ruolo provinciale della carriera esecutiva delle dogane, i cui componenti, oltre ad essere rimasti, per oltre quarant'anni stretti in un ruolo striminzito ed insufficiente rispetto alle numerose funzioni d'istituto dello stesso ruolo, e con un lentissimo sviluppo di carriera, furono vittime di palesi ingiustizie, quando:

1) con regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in conseguenza di una assurda riforma di quel tempo concernente la seconda categoria doganale, alla quale si accedeva con titolo di studio previsto per l'allora gruppo B, essi si videro inquadrati nel gruppo C corrispondente all'attuale carriera esecutiva;

2) con la legge 25 gennaio 1940, essi vennero ulteriormente declassati sulla carta, mentre in effetti, e in contraddizione con le norme di applicazione della legge stessa, ebbero incarichi e mansioni sempre più ampie e proprie dell'allora gruppo B.

Successivamente, dopo la fine della seconda guerra mondiale, in clima di riacquisita libertà democratica, iniziò l'azione annessa, continua e sfibrante del personale che culminò finalmente nel 1962 nell'approvazione della legge riparatrice n. 959 del 19 luglio 1962.

La stessa amministrazione finanziaria, in occasione della preparazione del relativo disegno di legge, ribadì chiaramente, non soltanto la necessità di accogliere le rivendicazioni del personale, ma anche quella di favorire l'istituzione di un nuovo ruolo or-

ganico della carriera di concetto, nel quale inquadrare quei funzionari della carriera esecutiva, che difatti avevano lodevolmente esercitato le varie complesse funzioni dei servizi contabili doganali.

Quanto sopra sta a dimostrare che il personale interessato, che ha vissuto per le circostanze eccezionali, un lungo periodo di disagio, non ha acquisito, con l'istituzione del nuovo ruolo, nuove e speciali funzioni, ma ha visto riconoscersi quelle sempre svolte come funzioni pertinenti alla carriera di concetto.

Questo è lo spirito informatore della legge ed è per questo che balza chiara la lacuna esistente circa la omessa deroga alle disposizioni generali che disciplinano l'esame di sbarramento al coefficiente 325 (ex grado ottavo).

La legge n. 959, se avesse previsto la deroga oggi proposta, avrebbe consentito possibilità di carriera uguali per tutti, inquadrando tutti gli aventi diritto nella qualifica rivestita nel ruolo di provenienza con il rispetto delle anzianità e delle posizioni gerarchiche già raggiunte.

A rafforzare quanto si assume per ottenere e sollecitare l'approvazione del nuovo progetto di legge, si aggiunge in particolare:

1) che l'esame di concorso nei ruoli organici delle carriere della pubblica Amministrazione vuole essere un banco di prova per gli aspiranti a funzioni diverse e speciali, rispetto a quelle svolte, mentre nel caso dei contabili doganali ciò non si verifica;

2) che i contabili doganali, durante la loro carriera, hanno già superato un esame di sbarramento previsto nel ruolo di provenienza, in analogia a quello previsto per i ruoli delle carriere di concetto;

3) che al tanto ritardato riconoscimento delle funzioni, per cui soltanto verso la fine del servizio molti di essi godono del meritato beneficio, si aggiunge l'onere di un esame di concorso, gravante per di più su impiegati in massima parte in età avanzata e ciò costituisce un sommo e mortificante disagio;

4) che risulterebbe strano e quasi grottesco l'eventuale mancato superamento della prova da parte di impiegati che hanno lodevolmente assolto per molti anni, secondo le note informative riportate, le funzioni pertinenti alla qualifica non raggiunta in sede di esame;

5) che stante il periodo di tempo trascorso tra la promulgazione della legge numero 959 del 30 luglio 1962 e l'applicazione della stessa (27 giugno 1965) alcuni aspiranti che avevano nelle more citate raggiunta la qualifica corrispondente al coefficiente 325 (ex grado ottavo) si sono visti retrocedere nel nuovo ruolo all'ex grado nono;

6) che per le leggi promulgate in un recente passato per l'istituzione di nuovi ruoli e, proprio in caso di rivendicazione e riconoscimento di funzioni superiori a quelle della carriera di appartenenza, sono sempre state esercitate le necessarie deroghe alle norme comuni in sede di prima applicazione:

a) vedi istituzione del ruolo di gruppo *B* e delle poste e telecomunicazioni nel quale vennero inquadrati i funzionari del gruppo *C* che esercitavano le funzioni di concetto (decreto-legge del 18 marzo 1948, n. 376);

b) istituzione di un ruolo di gruppo *B* nell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'inquadramento del personale di gruppo *C* che esplicava mansioni di concetto (decreto-legge 22 aprile 1948, n. 723);

c) inquadramento nel ruolo dei cancellieri gruppo *B* di tutti gli aiutanti di cancelleria gruppo *C* (legge 24 dicembre 1949);

d) istituzione dei servizi autonomi di cassa di gruppo *B* degli uffici del registro ed inquadramento in detto ruolo degli im-

piegati di gruppo *C* che esercitavano le funzioni di cassiere (legge 15 maggio 1954, numero 270);

e) sostituzione del ruolo di gruppo *C* del Corpo del Genio civile con un ruolo di disegnatore di gruppo *B* col conseguente inquadramento in esso del personale del soppresso ruolo *C* (legge 31 ottobre 1955, n. 1053);

f) sostituzione del ruolo organico — ufficiali idraulici — gruppo *C* col ruolo organico degli ufficiali idraulici (gruppo *B*) dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

g) istituzione del ruolo di segretari di polizia della carriera di concetto, presso l'Amministrazione di pubblica sicurezza con il conseguente inquadramento degli aiutanti di polizia (già gruppo *C*).

Onorevoli colleghi, per quanto sopra esposto, si ritiene fermamente legittima e fondata l'aspirazione dei funzionari interessati alla promulgazione di una legge che completi la n. 959 e che ammetta, in deroga alle norme vigenti, alla promozione per scrutinio e per merito comparativo alla qualifica di primo contabile tutti quei funzionari inquadrati nel ruolo di contabili doganali per effetto della prima applicazione della medesima n. 959 del 19 luglio 1962 e in possesso dei requisiti di anzianità e di merito.

Il presente disegno di legge, di facile portata e di grandi effetti per l'avvenire dei benemeriti funzionari, non turba l'attuale equilibrio dell'ordinamento del personale provinciale delle dogane; tende solo ad estendere loro un beneficio già concesso in varie occasioni ad altri funzionari dei ruoli provinciali di altre carriere.

Ve ne raccomandiamo pertanto l'accoglimento, confidando che vorrete accogliere le giuste istanze di una benemerita categoria di lavoratori.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Gli impiegati, inquadrati nel ruolo dei contabili doganali, per effetto della prima applicazione della legge del 19 luglio 1962, n. 959, che rivestono la qualifica di contabile (coefficiente 271) e quelli che, inquadrati in virtù della stessa legge a questa qualifica perverranno, saranno ammessi, purchè in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione agli esami di idoneità, agli scrutini per la promozione per merito comparativo alla qualifica di primo contabile (coefficiente 325)

Art. 2.

Gli impiegati che, per effetto della presente legge perverranno alla qualifica di primo contabile (coefficiente 325) e che al 27 giugno 1965, data di inquadramento, rivestivano la qualifica di ufficiale superiore conserveranno per intero ed a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica posseduta nel ruolo di provenienza.